



UNIVERSITÄTS-
BIBLIOTHEK
PADERBORN

Universitätsbibliothek Paderborn

Acta Ecclesiae Mediolanensis

Acta Synodalia Dioecesana Ecclesiae Mediolanensis, Pars Secunda

Borromeo, Carlo

Brixiae, 1603

Editto Per L'Osservanza della Quadragesima, in essecutione del Concilio di Trento, e de i Concilij Prouinciali.

urn:nbn:de:hbz:466:1-11399

Una seconda il nostro instituto e rito Ambrosiano si è la Domenica, che ne i libri ecclesiastici di questa Chiesa nostra se chiama, DOMINICA IN CAPITE QUADRAGESIMÆ: che è quella, quale immediatamente segue la Domenica di Quinquagesima. Et hora perche nissuno qualunque se sia sotto la cura nostra pastorale, stia, ò metta più per l'auuenire in dubbio, se sia tenuto d'osservare quella Domenica, come principio, e giorno veramente di Quadragesima; noi con il presente Editto più espresamente diciamo, e dichiariamo, & in oltre decretiamo, ordiniamo, e comandiamo in virtù di santa obediencia, che tutto il nostro clero e popolo della Città e Diocesi di Milano; e qualunque d'esso, per l'auuenire osserui perpetuamente quella istessa Domenica, non altrimenti che l'altre Domeniche che seguono della Quadragesima; & come Domenica, quale è veramente la prima quadragesimale.

Però tutto quello, che per costituzioni de sommi Pontefici, ò per decreti de Concilij, ò per sacri Canoni, ò per altre leggi si è comandato della Quadragesima, si quanto à i cibi; & alla prohibitione delle nozze, come alla santa osservanza nel resto; ordiniamo e decretiamo, che se id habbia luogo da osservarsi nella suddetta Domenica, nel medesimo modo che s'osserva nell'altre Domeniche di Quadragesima. In cuius rei fidem, hoc edictum, nostra, nostrique Cancellarij manu signatum, nostroque item sigillo Archiepiscopali S. Ambrosij munitum, promulgari; & Ecclesia Metropolitana, ad iusq; Archiepiscopatum valuis publicè affigi mandauimus. Dat. Mediolani in aedibus Archiepiscopalis die 5. Februarij. 1577.

M A QUANDO arriuiamo à quei giorni, che sono per i misterij della nostra redentione più celebri & illustri; tanto più solécitamente dobbiamo esercitarci nella disciplina delle virtù Christiane: accioche siccome il misterij istessi sono per la parte loro maggiori, così noi con l'osservanza nostra auaciamo, quel che ordinariamente sogliamo fare.

Se dunque ogni solennità di tempo ricerca, e dal Pastore solécitudine, & da i popoli osservanza, che si deue alla celebrità di quel solenne misterio; il sacro tempo della Quadragesima fra gli altri particolarmente lo ricerca.

È il digiuno di quadragesimale consecrato da Christo nostro Signore: fu comandato da gli Apostoli: fu sino da quei tempi Apostolici osservato perpetuamente in tutta la Chiesa di Dio.

È questo tempo quadragesimale come vna decima di tempo, che con maggior diligenza di opere sante dobbiamo à sua diuina Maestà.

È tempo, che pieno di misterij, va innanzi immediatamente non senza misterio alla gran solennità della Pasqua: per la quale, si come scriue Leone santissimo Pontefice, nella Chiesa santa è consecrata la dignità di tutte le solennità: di maniera che ci inuita à maggior profitti spirituali.

Onde è, che già così studiosamente il popolo Christiano si preparaua alla religiosa osservanza di questo tempo.

Conueniuua vna settimana auanti che cominciasse la Quadragesima, nelle Chiese

EDITTO PER L'OSSERVANZA della Quadragesima, in esecuzione della resolutione del Concilio di Trento, & dell'istesso Concilio di Prouinciali. Carlo S. R. E. Presbyter Cardinalis Tit. S. Praxedis, Archiepiscopus S. Ecclesie Mediolanensis.

O GNI tempo, e giorno ci mostra i beneficij di DIO; nè è parte alcuna dell'anno, che sia senza qualche sacro misterio; acciò continuamente ringratiamo Dio delle misericordie e grazie, che ci ha per sua bontà fatte.

Ma quando arriuiamo à quei giorni, che sono per i misterij della nostra redentione più celebri & illustri; tanto più solécitamente dobbiamo esercitarci nella disciplina delle virtù Christiane: accioche siccome il misterij istessi sono per la parte loro maggiori, così noi con l'osservanza nostra auaciamo, quel che ordinariamente sogliamo fare.

Se dunque ogni solennità di tempo ricerca, e dal Pastore solécitudine, & da i popoli osservanza, che si deue alla celebrità di quel solenne misterio; il sacro tempo della Quadragesima fra gli altri particolarmente lo ricerca.

È il digiuno di quadragesimale consecrato da Christo nostro Signore: fu comandato da gli Apostoli: fu sino da quei tempi Apostolici osservato perpetuamente in tutta la Chiesa di Dio.

È questo tempo quadragesimale come vna decima di tempo, che con maggior diligenza di opere sante dobbiamo à sua diuina Maestà.

È tempo, che pieno di misterij, va innanzi immediatamente non senza misterio alla gran solennità della Pasqua: per la quale, si come scriue Leone santissimo Pontefice, nella Chiesa santa è consecrata la dignità di tutte le solennità: di maniera che ci inuita à maggior profitti spirituali.

Onde è, che già così studiosamente il popolo Christiano si preparaua alla religiosa osservanza di questo tempo.

Conueniuua vna settimana auanti che cominciasse la Quadragesima, nelle Chiese

Si deue pubblicare nella Domenica della quadragesima.

È frequentemente à cōfessarsi; à pigliar le penitente: si communicaua poi nella Quadragesima ogni Domenica, & obseruauano alcuni quei giorni quadragesimali con digiuno in pane & acqua; altri in herbe sole, e legumi; & erano alcuni, che vsauano cibi sechi solamente, & quelli anco in poca quantità.

Attendeua ciascuno in quei giorni più diligentemente à correggere i suoi costumi; à deponere gli odij, & inimicitie; à conciliarsi pace con tutti; à reprimere la carne, & à castigarla con i cilicij, con le discipline, e spesse volte col giacere e dormire in terra: à far oratione più souuentemente; à piangere i peccati; à dare delle limosine più che ne gli altri giorni dell'anno. Questi erano gli essercitij dell'antica disciplina Christiana. La onde noi, che vnicamente vi amiamo nel Signore, mossi dall'officio nostro, e dalla consideratione di questo sacro tempo, nel quale già si vedeua così gran diuotione; e dall'altra banda desiderando, che tempo così religioso sia in maggior obseruanza; & per essequire anco in ciò il decreto del Concilio di Trento, & i Concilij nostri Prouinciali: habbiamo voluto con il presente Editto ordinare e comandare alcune cose, per prouedere à gli abusi; & insieme alcune altre ricordare, come parte ne ricorda fino à hora il padre e protettore A. M. B. R. O. S. I. O. santo; à fin che con tali ricordi eccitiamo anco ogn'vno à ripigliare le buone vsanze, che già erano in questo popolo.

Primieramente dunque per virtù del presente Editto, conforme particolarmente al decreto del Concilio Prouinciale V. commadiamo le cose infra scritte, da obseruarsi inuolabilmente nella Città, e Diocesi nostra.

Che nissuno di qualunque stato, grado, ordine si sia, nella Quadragesima (la quale secondo il rito della nostra Chiesa comincia nella Domenica detta INCAPITE. QUADRAGESIMA, che è la prima Domenica di essa Quadragesima) mangi carne di veruna sorte, nè oue, nè butiro, latte, formaggio, nè altri cibi, qualunque si siano, vietati nel tempo quadragesimale.

Che riforme all'obbligo che tutti hanno sotto pena di peccato mortale, ciascuno in ciascun giorno quadragesimale fuora delle Domeniche digiuni, eccettuati quelli, che per l'età sono eccettuati da questo obbligo.

Che i cibi vietati non si ponghino in ogni luogo pubblicamente à vendere per vso di ammalati, e di infermi, ma solamente in certi luoghi à ciò deputati: che quanto alla carne in Milano sarà la Tagliaglia appresso il Verzero; e per la diocesi si faccia medesimamente la deputazione in qualche luogo simile: e ciò quanto à vendere la carne, si comincia seruare il Venerdì immediate precedente la detta prima Domenica.

Che non si vendino i cibi sodetti à bottega tutta aperta, ma la maggior parte serrata.

Che non si ponghino fuora pubblicamente su le piazze à vendere, etiam non da contadini, ò altri.

Che non sia lecito venderli da ogni vno, ma solamente da quelli, che haueranno licenza in scritto, nella Città dal nostro Vicario generale, nella diocesi dal Vicario foraneo.

Che non si venda ogni sorte di carne, se non di Vitella, ò d'altro animale, che à giudicio de' medici sia solamente per vso de' infermi.

Che non si venda à ogn'vno, ma solamente à chi haurà licenza da i Deputati à ciò, come qui di sotto.

La quale licenza se non harà tempo determinato, sia à fatto finita, subito che cessa la causa per la qual è concessa.

Ma se la detta causa durarà più di dieci giorni; di nuouo si ottenghi la detta licenza, altrimenti s'intenda estinta.

E' medesimo si faccia di man in mano almeno ogni dieci giorni, fin che sarà bisogno.

Che Hosti, Tauerneri, ò altri ch'alloggiano, e danno da mangiare, ò tengono camere locande, non tenghino, nè vendino, nè mettino fuori à vendere, nè ponghino in tauola à forestieri, ò viandanti, ò ad altri, qualunque siano, carne, latticini, ò altri cibi prohibiti nella Quadragesima: se non haranno particolarmente la licenza in scritto dal detto no-

stro

ero Vicario generale nella Città, nella Diocesi dal Vicario foraneo.

Che nè anco cibi tali, comprati, ò portati da altri, li cuochino, ò acconcinò, ò in altro modo preparino.

Che nè parimente cotti, ò preparati, ò acconci altroue, lascino mangiare nella loro hostaria, albergo, camera locanda, ò luogo che sia sotto la lor cura, senza la sudetta particolar licenza.

Tutte le sopradette cose, e ciascuna d'esse, noi comandiamo sotto le pene e multe da applicarsi à luoghi pii, penitenze, e censure ordinate da i sacri Canonij, e Concilij, e Constitutioij Apostoliche contra i violatori della sacra Quadragesima, & altre anco, etiam dell'interdetto dalla Chiesa, e dalla scomunica in sussidio all'arbitrio nostro, se condo la transgressione, e la grauità della colpa di qualunque contrafesse.

ESSORTIAMO poi, e ricordiamo l'infrastrate cose, che altre volte parte ricordate à questo popolo dal suo Pastore Santo Ambrosio, parte da altri santi Padri, parte da noi ne i nostri Concilij Prouinciali, particolarmente nel Quinto, e Sinodi diocesani, hanno à eccitare l'anime de i fedeli, che sono sotto la nostra cura, à maggior profitto spirituale, & à salute loro.

Che ogni vno in questo tempo de Quadragesima cerchi di ritirarsi à disciplina più seuera di vita, e conformarsi à instituti, e costumi conuenienti al detto sacro tempo.

Che ciascun fuga il vestir di seta, e sontuoso; ma vesta conforme al tempo, che è di penitenza, e di digiuno.

Che si lascino à fatto le inimicitie, gli odij, le risse, i rancori, e si habbia pace con tutti.

Che il Christiano procuri di raffrenare gli appetiti carnali, non solo con stretta astinenza, e digiuno; ma anco con cilicij, e discipline.

I maritati, se non tutta la Quadragesima, come mostra il Canone antico; almeno ne i giorni di Domenica, studijno d'astenersi d'accordo, si come ciò piamente ammonisce il santissimo Pontefice Nicolò primo.

In ogni tempo conuiene che il Chri-

stiano s'astenghi da burle, e ciancie: ma in tempo della Quadragesima tanto più diligentemente hà da farlo, quanto più souente, e studiosamente hà di attendere all'oratione, all'astinenza, & ad ogni sorte di penitenza.

Eggirà dunque i solazzi, i ragionamenti vani, & molto più i lasciuu, e scandali.

Si astenerà dalle caccie, come ben ammonisce quel santo Pontefice, nel detto tempo di Quadragesima; nel quale non è lecito mangiare carne, e però non conuiene cercare carne.

Non cercherà in questo tempo delizietze de cibi quadragesimali, nè meno empirà la tauola con varietà de viuade.

Si guarderà di far conuitti, nè anco le Domeniche di Quadragesima, si come il medemo Pontefice ammonisce.

Sarà ciascun più assiduo nell'oratione; con dolore piangerà i suoi, e gli altrui peccati.

Farà limosina ciascuno, purchè possa, più larga; e massime il ricco, come ricorda S. Agostino, quel che col digiuno auanza di non spendere, darà per limosina à i poveri di Christo.

Più spesso conuerrà alla Chiesa: farà à gli vfficij diurni, alle orationi, con ogni attentione, e meditatione santa.

Ogni mattina cerchi per ogni modo vdir la Messa.

Ogn'vno si sforzi di vdir la predica: e per questo tenga la bottega serrata à quell'ora.

La mattina si tenghi questa buona vsanza, di non aprire i tribunali, sino che non è finita la predica.

Lettori e professori publici, e maestri di Scuola, conduchino i suoi scuolari alla predica.

Qualunque in altri tempi suole andare, ò stare in villa, nel tempo di Quadragesima procuri di ritirarsi alla Città, & alle terre principali donde sono, per vdir le prediche, i diuini officij, & fare altri esercitij spirituali, che ricerca quel siero tempo.

Ricordiamo in oltre particolarmente à gl'infermi, come anco habbiamo ordinato nel nostro Concilio Prouinciale secondo; che essendo à loro necessa in

scriptis

scriptis la licenza di mangiare nella Quaresima, carne, ouero oui, butiro, e simili cibi; la vsino moderatamente, e con pietà christiana: nè mangino tali cibi in publico, nè alla presenza di tutti i suoi di casa; ma in luogo appartato, e ritirato, e con vn dolore intimo prendano così fatto cibo; poiche nel tempo che gli altri digiunano, loro non lo possono fare.

I Medici poi, per quel che tocca à loro, si ricordino, che il Christiano ha d'hauer cura del corpo talmente, che maggior conto ha da tener della salute dell'anima.

Però vedano bene, di non partecipare de i peccati d'altri, con la facilità è larghezza loro nel far fede della necessità de cibi prohibiti.

Vltimamente ogn'vno attenda con tanta pietà e diligenza alla santità della vita, che se non ogni giorno, almeno tutte le Domeniche possa santamente comunicarsi: come già fu instituito religioso nella santa Chiesa.

Finalmente esortiamo, & amoniamo tutti, che essendo questo tempo quaresimale, tempo consecrato à digiuno, e tempo di penitenza; ciascuno con l'obbligo che ha, di astenersi da i cibi vietati, s'astenga insieme da ogni sorte di delizie; e sopra ogni cosa fugga il peccato, e l'occasione di peccare.

Il tempo di Quaresima è tempo accettabile, e tempo di salute, che così lo chiama la Chiesa santa.

Ciascuno però cerchi con ogni maggior studio, di piacere à Dio; di far la sua santissima volontà; di spogliarse de i vitij; di far bene; e per ogni via essercitarsi per quāto può, nelle virtù, & opere christiane: che quest'è il digiuno, che per bocca d'Isaia profeta Iddio dice che gli è accetto, e grato.

Speriamo, che ogn'vno in questo tempo non perderà tempo; ma che attenderà all'accumularsi gratie, e meriti di vita eterna; il che Iddio conceda per sua diuina misericordia. In quarum rerum testificationem hoc edictum manu nostra signatum, & subscriptione Cancellarij nostrae Ecclesiae Mediolanensis, sigilloq; Archiepiscopali S. Ambrosij mu-

nitum, publicè affigi mandauimus. Huiusmodi; quotannis Dominico die in Quinquagesima, aut alio die festo Dominicae primae Quadragesimae proximè precedente, de more promulgari iubemus. Dat. Mediolani in aedibus Archiep. die quarto Februarij 1581.

Deputati à dar le licenze.

Deputiamo nella Città il Reuerendo Canonico Ordinario Penitenciero della nostra Chiesa Metropolitana, à dar licenza, à chi harà necessità di mangiare come di sopra, cibi prohibiti nella Quaresima.

Deputiamo per il medesimo effetto nella Diocesi ciascun Parocho nella sua propria parochia.

Ordiniamo, che nella Città non si dia la sudetta licenza, à chi non esibirà nella forma stabilita per ordine nostro la fede del proprio Curato; & anco del Medico, quāto à quelli che lo possono hauere. Il medesimo quāto alla fede del Medico ordiniamo che si offerui nella Diocesi.

In oltre deputiamo per quelli, che pretendono hauer legitimo impedimento, e causa di essere escusati dal digiunare, il proprio Parocho ad approuar la causa, & impedimento loro, e darle la licenza in scriptis: nella qual cosa incarichiamo la coscienza di esso Parocho.

Edictum de sacra ordinatione.

Carolus S. R. E. Presb. Cardinalis Tit. S. Praxedis, Dei & Apostolicae sedis gratia Archiepiscopus S. Ecclesiae Mediolanen.

Magna est sacramenti ordinis dignitas, magnaq; huius dignitatis praestantia: ac magni propterea ponderis est, maximiq; momenti, sacros ordines, & conferre, & suscipere: id quod cum sepe beatus Apostolus Paulus multis verbis doceat; tum aliorum etiam Apostolorum exempla monent; tum sacrosancta praeterea ecclesiae instituta planè declarant: quibus cautum est, sacram ordinationem solenniter haberi certis statibus quatuor anni temporibus, orationi & ieiunio consecratis: tum id ipsum itè aperte signi-